



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

CERAMICOLOR

Associazione Nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici

STATUTO

MAGGIO 2010

STATUTO
CERAMICOLOR

Approvato dall'Assemblea del 27 maggio 1998

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 20 aprile 2004**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 12 aprile 2006**

**Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 25 maggio 2010**

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Costituzione – Denominazione	Art. 1	Pag.	1
Sede	“ 2	“	1
Scopi	“ 3	“	1

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art. 4	Pag.	3
Ammissione	“ 5	“	3
Obblighi – Durata	“ 6	“	4
Contributi	“ 7	“	5
Sanzioni	“ 8	“	5
Cessazione della qualifica di socio	“ 9	“	6

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art. 10	Pag.	7
Assemblea	“ 11	“	7
Adunanza dell'Assemblea	“ 12	“	8
Convocazione dell'Assemblea	“ 13	“	9
Costituzione Deliberazioni dell'Assemblea	“ 14	“	9
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	“ 15	“	10
Attribuzioni dell'Assemblea	“ 16	“	10
Commissione Direttiva	“ 17	“	11
Riunione della Commissione Direttiva	“ 18	“	11
Attribuzioni della Commissione Direttiva	“ 19	“	13
Comitato di Presidenza	“ 20	“	14
Riunioni del Comitato di Presidenza	“ 21	“	14
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	“ 22	“	15
Presidente	“ 23	“	16

Vice Presidenti	Art. 24	Pag.	17
Disposizioni generali sulle cariche	“ 25	“	18
Direttore	“ 26	“	18

TITOLO IV

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Budget e rendiconto consuntivo	Art. 27	Pag.	19
---------------------------------------	----------------	-------------	-----------

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni statutarie	Art. 28	Pag.	20
Scioglimento	“ 29	“	20

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art. 30	Pag.	21
Norma integrativa	“ 31	“	21

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici, in forma abbreviata Ceramicolor.

Ceramicolor rappresenta i seguenti settori merceologici:

- ossidi metallici
- pigmenti
- fritte, coloranti e relativi ausiliari per
 - ceramica
 - metalli

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Ceramicolor può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Ceramicolor.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, nell'ambito di Federchimica, e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

I

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art. 1,
- b) l'assistenza alle imprese associate e la tutela sul piano tecnico-economico,
- c) la tutela dell'immagine del settore.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di cui all'art. 1, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione;
- h) promuovere l'esercizio dell'attività dei soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla sua osservanza.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione, le imprese, sotto qualsiasi forma costituite le cui attività rientrano tra quelle dei settori di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci ordinari:

- a) le imprese che svolgono in Italia attività industriale;
- b) le imprese le cui attività industriali esercitate in Italia sono affini a quelle dei settori merceologici di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti organizzativi delle Associazioni di Categoria confederate e delle Associazioni di Settore federate.

Sono soci aggregati:

- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

L'adesione delle imprese di cui alle precedenti lettere c) e d), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art. 1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto di Federchimica; l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto della Federazione.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La Commissione Direttiva provvede a comunicare la propria delibera al Consiglio Direttivo di Federchimica. Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto federativo.

ART. 6

OBBLIGHI – DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

L'adesione ha la durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 28.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva della immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso per analogia, le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto di Federchimica.

ART. 7

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi sia dei costi che si riferiscono a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 8

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica-Ceramicolor, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione e decadenza da eventuali cariche federative dei suoi esponenti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- g) espulsione secondo quanto previsto all'art. 9;

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

I

E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo di Federchimica nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

Le delibere di proposta di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base agli artt. 8 e 9 dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da Ceramicolor.

ART. 9

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 6;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 28;
- e) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione: sino alla data di scadenza del rapporto associativo fissata statutariamente (art. 6);
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto: sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente prorogatosi;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 28 il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti.

ART. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non potrà avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti in ragione degli addetti, secondo la seguente tabella:

- a) per i soci ordinari di cui all'art. 4, lettere a) e b):
 - fino a 50 addetti: 4 voti;
 - da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 801 a 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - oltre 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;

- b) per i soci aggregati di cui all'art. 4, lettere c), d):
- fino a 50 addetti: 3 voti;
 - da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 18 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 30 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - da 801 a 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 33 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
 - oltre 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 35 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 12

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
- su invito del Presidente di Federchimica o di Ceramicolor;
 - su delibera della Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera della Commissione Direttiva, oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Delegato; in assenza anche di questo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono trasmesse a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 14

COSTITUZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 28.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 28 e 29.

Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle, bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 15

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Delegato, in assenza anche di questo dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento una persona designata dall'Assemblea.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 23;
- b) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto previsto dall'art. 17 predeterminandone il numero;

I

- c) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, le politiche generali di cui all'art. 1 ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- d) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- e) approvare i contributi;
- f) approvare le modifiche dello Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 28;
- g) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall' art. 29;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 17

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25;
- d) dai componenti eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a 9 e non superiore a 13.

In sede di votazione, ciascun socio vota per non più di quattro quinti degli eligendi.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

La Commissione Direttiva esprime, nella sua composizione, la rappresentatività dei settori merceologici di cui all'art. 1. Ogni impresa associata non può essere presente in Commissione Direttiva con più di un rappresentante.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza della Commissione Direttiva.

ART. 18

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente - in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Delegato, in assenza anche di questo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'adunanza e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione della lista degli eligendi componenti elettivi.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente della Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lett. f), per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
- b) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale e sulle problematiche di interesse della generalità delle imprese associate e dei singoli settori di cui all'art.1;
- c) eleggere nel proprio ambito, su proposta del Presidente, i due componenti il Comitato di Presidenza;
- d) eleggere nel proprio ambito, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Delegato;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- f) nominare per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- g) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- i) approvare convenzioni di natura organizzativa;
- j) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria in base a quanto previsto dall'art. 12;
- l) deliberare la convocazione straordinaria della Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 12 e 28, 1° comma;
- m) deliberare l'organico dell'Associazione;
- n) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 8;
- o) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;

- p) nominare la Commissione di Designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'Art. 23;
- q) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 23.

ART. 20

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da due componenti eletti dalla Commissione Direttiva nel proprio ambito. Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 21

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Delegato, in assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'impedimento o l'assenza del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

I

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e inviato a tutti i componenti la Commissione Direttiva.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente del Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) indirizzare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve riferire nella sua prima riunione;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- d) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica;

ART. 23

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina, a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il quindici per cento dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente può essere rieletto per non più di un triennio consecutivo a quello di elezione.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio .

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico dell'azione federativa.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Comitato di Presidenza, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi. Il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente delegato autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica, in base agli artt. 33 e 34 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore, secondo quanto previsto dall'art. 22 lettera e) del presente Statuto, nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 19, lettera m).

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 17 lettera e) dello Statuto di quest'ultima.

ART. 24

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due, di cui uno Delegato, e vengono eletti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva nel proprio ambito.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente Delegato deve essere espressione di un settore merceologico differente da quello del Presidente.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato o, in assenza di questo, dall'altro Vice Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

Nel caso di cessazione dall'incarico di uno o entrambi i Vice Presidenti per motivo diverso dalla scadenza, la Commissione Direttiva elegge, su proposta del Presidente, i successori. I Vice Presidenti così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato dei suoi predecessori.

Il Vice Presidente Delegato è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 17 lettera f) dello Statuto di quest'ultima.

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative di cui al presente Statuto sono tutte riservate ai rappresentanti delle imprese associate.

Il Presidente ed il Vice Presidente Delegato devono essere espressione di due settori merceologici differenti tra quelli menzionati all'art. 1.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema ed ai sensi degli artt. 6 e 32 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 10.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 26

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 22 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

I

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli art. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19, lettera m) del presente Statuto e dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore funge da Segretario nelle Assemblee, nelle riunioni della Commissione Direttiva e del Comitato di Presidenza.

Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

TITOLO IV

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 27

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 29

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

TITOLO VI**NORME FINALI****Art. 30****ADEGUAMENTO**

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 31**NORMA INTEGRATIVA**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.

Stampato nel mese di giugno 2010
dal Centro Stampa di Accademia S.p.A.